

839.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamento) .	10
Missioni valevoli nella seduta del 17 gennaio 2001	3	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamento) .	10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	11
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	4	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 9 – Articolo 9 ed emendamenti) ..	12
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamento)	17
Difensore civico della regione Veneto (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 11 – Articolo 11 ed emendamento)	17
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .	5	(Sezione 12 – Articolo 12)	18
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 13 – Articolo 13 ed emendamento)	18
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) ..	5	(Sezione 14 – Articolo 14 ed emendamenti)	19
Disegno di legge S. 4563 (approvato dal Senato) n. 7377	6	(Sezione 15 – Articolo 15)	20
(Sezione 1 – Articolo 1)	6	(Sezione 16 – Articolo 16 ed emendamento)	20
(Sezione 2 – Articolo 2)	8	(Sezione 17 – Articolo 17)	21
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	8	(Sezione 18 – Articolo 18, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	22
(Sezione 4 – Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	9	(Sezione 19 – Articolo 19 ed emendamento)	23

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 20 — Articolo 20)	23	(Sezione 4 — Articolo 4)	33
(Sezione 21 — Ordini del giorno)	24	(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamenti) ..	34
Interrogazioni a risposta immediata	25	(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	34
(Sezione 1 — Misure di controllo e di contrasto dell'encefalopatia spongiforme bovina)	25	(Sezione 7 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	35
(Sezione 2 — Iniziative a garanzia dei consumatori e a tutela degli allevatori di carne bovina)	25	(Sezione 8 — Ordine del giorno)	37
(Sezione 3 — Sicurezza degli alimenti di origine bovina)	26	Proposta di legge (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dalla III Commissione del Senato) nn. 2997-3227-B	38
(Sezione 4 — Emergenza idrica in Puglia) ..	26	(Sezione 1 — Articolo 6)	38
(Sezione 5 — Iniziative a tutela dei consumatori con riferimento ai prodotti alimentari industriali)	26	(Sezione 2 — Articolo 7)	39
(Sezione 6 — Tutela delle minoranze linguistiche)	27	(Sezione 3 — Articolo 9)	39
(Sezione 7 — Delega alle regioni della programmazione dei flussi migratori)	27	(Sezione 4 — Articolo 11)	39
(Sezione 8 — Inquinamento elettromagnetico da elettrodotti e altri impianti)	28	(Sezione 5 — Articolo 12)	40
Progetti di legge nn. 6333/bis-6419-6613-6845	29	(Sezione 6 — Articolo 29 ed emendamento) .	40
(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	29	(Sezione 7 — Articolo 30)	41
(Sezione 2 — Articolo 2)	32	Disegno di legge S. 4755 (approvato dal Senato) n. 7451	42
(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamento) .	33	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	42
		(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	43
		(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	44
		(Sezione 4 — Articolo 4, emendamento ed articoli aggiuntivi)	45
		(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamenti) ..	46

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 17 gennaio 2001.**

Acquarone, Biasco, Bordon, Brancati, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cannanzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Colucci, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Giovanardi, Giuliano, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Leone, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Tassone, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Biasco, Bordon, Brancati, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Giovanardi, Giuliano, Grimaldi, Landolfi, La Russa, Leone, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Saraca, Sica, Solaroli, Soro, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 16 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti

proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE: « Norme per l'adeguamento della strada fondovalle Tammaro in provincia di Benevento » (7534);

IACOBELLIS: « Adeguamento degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (7535).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 gennaio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 4408. — « Istituzione del servizio civile nazionale » (*approvato dal Senato*) (7532);

S. 4888. — Senatori AGOSTINI ed altri: « Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto » (*approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (7533).

Saranno stampati e distribuiti.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7406, d'iniziativa dei deputati MATRANGA ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di concessione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF alle

famiglie degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e alla magistratura vittime della criminalità mafiosa e comune » (7406).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 4408. — « Istituzione del servizio civile nazionale » (*approvato dal Senato*) (7532) *Parere delle Commissioni III, IV, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IV Commissione (Difesa):

S. 4888. — Senatori AGOSTINI ed altri: « Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto » (*approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (7533) *Parere delle Commissioni I e V;*

V Commissione (Bilancio):

DI ROSA: « Disposizioni in materia di destinazione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF di competenza statale a favore delle regioni » (7359) *Parere delle Commissioni I, VI, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

CAPPELLA ed altri: « Disposizioni per garantire la continuità territoriale della Sicilia » (7375) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIV;*

SAONARA: « Disposizioni per il completamento del sistema idroviario padano-

veneto e per sostenere il trasporto idroviario delle merci » (7432) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

POLENTA: « Agevolazioni ai fini pensionistici per le persone affette da invalidità (7466) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 8 gennaio 2001 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 6 giugno 2000, in merito alla relazione del consigliere delegato all'ufficio di controllo sugli atti e sulle gestioni del Ministero della giustizia concernente la gestione del Consiglio superiore della magistratura relativo agli esercizi 1996-1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 15 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 1° dicembre 2000, in merito alla relazione del consigliere capo della delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, concernente l'indagine sulla gestione della sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici, e storici del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici con lettera in data 9 gennaio 2001, ha trasmesso il rapporto, aggiornato al 31 agosto 2000, sulla quantificazione relativa alle richieste di maggiori compensi e del contenzioso derivante dalle attività ex Agensud (opere in concessione).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Monleale (Alessandria), Gricignano di Aversa (Caserta), Rovigo, Sant'Arcangelo (Potenza) e Bova (Reggio Calabria).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal difensore civico della regione Veneto.

Il difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 16 gennaio 2001, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2000 (doc. CXXVIII, n. 4/3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante revisione del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, relativo alla determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 febbraio 2001. È, altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio) che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 gennaio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4563 — AUMENTO DEL RUOLO ORGANICO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA (APPROVATO DAL SENATO) (7377)

(A.C. 7377 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

ART. 1.

(Aumento del ruolo organico).

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di mille unità, delle quali trecento

da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni.

2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 2)

« TABELLA B

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	642
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.821
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie..	200
Totale ...	10.109 ».

(A.C. 7377 - sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte).

1. Gli articoli 115, 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 115. - *(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione)* — 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.

ART. 116. - *(Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione)* — 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

ART. 117. - *(Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte)* — 1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie ».

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.

3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405.

(A.C. 7377 - sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL SENATO****ART. 3.**

*(Magistrati destinati
a funzioni non giudiziarie).*

1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.

2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.

3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie).

Al comma 1, sostituire la parola: duecento con la seguente: centocinquanta.

3. 1. Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Dall'attuazione del presente articolo non deve comunque derivare un aumento dei posti complessivamente previsti dalla tabella allegata alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(A.C. 7377 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI
ASSENTI DAL SERVIZIO

ART. 4.

(Magistrati distrettuali).

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione dei

magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale.

2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica è determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.

4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.

5. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI
ASSENTI DAL SERVIZIO

ART. 4.

(Magistrati distrettuali).

Sopprimerlo.

4. 1. Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Dall'attuazione del presente articolo non deve comunque derivare un aumento dei posti complessivamente previsti dalla tabella allegata alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

7. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

4. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al momento dell'effettiva formazione della pianta organica dei magistrati distrettuali sono soppresse le Tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1998, n. 133.

4. 01. Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. L'impiego dei magistrati distrettuali è prioritario in ogni caso rispetto all'utilizzazione delle Tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1998, n. 133.

4. 02. Benedetti Valentini.

(A.C. 7377 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL SENATO

ART. 5.

*(Compiti
dei magistrati distrettuali).*

1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Compiti dei magistrati distrettuali).

Sopprimerlo.

5. 1. Benedetti Valentini.

(A.C. 7377 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Designazione
dei magistrati in sostituzione).*

1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell'articolo 5, il presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudi-

ziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle. Il procuratore generale presso la corte d'appello provvede, con le stesse modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.

2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. Il magistrato distrettuale che, allorché viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Designazione dei magistrati in sostituzione).

Sopprimerlo.

6. 1. Benedetti Valentini.

(A.C. 7377 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).

1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L'applicazione può essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio.

2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai consigli giudiziari per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).

Sopprimerlo.

7. 1. Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 2.

7. 2. Benedetti Valentini.

(A.C. 7377 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale).

1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale

sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale).

Sopprimerlo.

8. 1. Benedetti Valentini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con oneri a carico degli ordinaristanzamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

8. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 7377 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO PER Uditore GIUDIZIARIO

ART. 9.

(Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario).

1. Gli articoli 123 e 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 123. - (*Concorso per uditore giudiziario*) - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 1;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2.

ART. 123-ter. - (*Prove concorsuali*) - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una

votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera *i*), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3 ».

2. All'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta »;

b) al comma 1, le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dal comma 3-*bis* »;

c) al comma 2, dopo le parole: « da mettere a concorso » sono inserite le seguenti: « ai sensi degli articoli 123 e 126-*ter* »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giusti-

zia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta »;

e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

3-*ter*. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-*ter*, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato »

3. All'articolo 125-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono

quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della compo-

sizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni »;

d) al comma 6 le parole: « per tutta la durata della procedura concorsuale. », sono sostituite dalle seguenti: « dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. »;

e) al comma 8 le parole: « funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava » sono sostituite dalle seguenti: « personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 ».

4. All'articolo 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle scadenze e del termine di cui al comma 3-*bis* »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125-*quinqüies*, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le scadenze predette, aumentato di un mese.

3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.

3-quater. Il mancato rispetto delle scadenze e del termine di cui al comma 3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione ».

5. Dopo l'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 125-quinquies. — (Correttori esterni). — 1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.

3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nel numero definito dal decreto,

facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.

4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difforni fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.

7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.

8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del-

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.

9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997 n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento ».

6. Gli articoli 123-*bis*, 123-*quater* e 123-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e gli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, sono abrogati.

7. All'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al terzo comma, le parole: « , previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis* ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, » sono soppresse.

8. L'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - (*Sottocommissioni*). - 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.

2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal

presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.

5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO PER Uditore GIUDIZIARIO

ART. 9.

(*Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario*).

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

9. 5. Mantovano.

Sopprimere il comma 5.

***9. 1.** Gazzilli, Marotta.

Sopprimere il comma 5.

***9. 4.** Mantovano, Benedetti Valentini.

Al comma 5, capoverso ART. 125-quinquies, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: e, per quanto concerne fino alla fine del periodo.

9. 2. Gazzilli.

Aggiungere, in fine, in fine, il seguente comma:

10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno 2001 la spesa massima complessiva di lire 2.361.468.000.

9. 6. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 7377 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

*(Modifica dell'articolo 127
dell'ordinamento giudiziario).*

1. Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: « ha facoltà di richiedere » sono sostituite dalla seguente: « richiede » e le parole: « nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso » sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di parità di voti sono preferiti gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione e coloro che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per almeno un quinquennio. »

10. 1. Gazzilli.

(A.C. 7377 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Norme di coordinamento).

1. Nell'articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: « alla data della pubblicazione del bando di concorso » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ».

2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: « 123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater, 123-quinquies, » e le parole: « nonché l'articolo 17 del presente decreto legislativo »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al concorso sono ammessi i lau-

reati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti ».

3. All'articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le parole: « due membri » sono sostituite dalle seguenti: « un membro ».

4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le parole: « Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, » sono soppresse.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dalla legge 30 maggio 1965, n. 579, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze degli uffici giudiziari conseguenti a significative carenze di organico, può ridurre fino a dodici mesi la durata complessiva del tirocinio degli uditori giudiziari, assicurando peraltro che il tirocinio mirato abbia durata non inferiore a cinque mesi; in tal caso, ai magistrati è fatto obbligo di partecipare, per i cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni e per due mesi all'anno, agli incontri di studio sulla formazione professionale, organizzati, fino alla istituzione della scuola della magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Norme di coordinamento).

Sopprimere il comma 5.

11. 1. Mantovano, Benedetti Valentini.

(A.C. 7377 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Norma di interpretazione autentica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e all'articolo 125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.

(A.C. 7377 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI MAGISTRATO DI TRIBUNALE

ART. 13.

(Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo V dell'ordinamento giudiziario).

1. Nell'articolo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono soppresse le parole: « , salvo quanto è disposto nell'articolo seguente ».

2. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI MAGISTRATO DI TRIBUNALE

ART. 13.

(Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo V dell'ordinamento giudiziario).

Sopprimere gli articoli 13, 14, 15 e 16.

13. 1. Mantovano.

(A.C. 7377 – sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Concorso per magistrato di tribunale).

1. Dopo l'articolo 126-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 126-*ter.* - *(Concorso per magistrato di tribunale)* – 1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, in numero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-*sexies* del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni.

3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

4. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1) e 2):

1) diritto civile e diritto processuale civile;

2) diritto penale e diritto processuale penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-*ter.*

5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario ».

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di attuazione degli articoli 126-*ter* e 129-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 126-*ter* e 129-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Concorso per magistrato di tribunale).

Sopprimere gli articoli 14, 15 e 16.

14. 1. Marotta.

Al comma 1, capoverso ART. 126-ter, comma 1, sostituire le parole: in numero non superiore ad un decimo dei posti del con le seguenti: per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsti dal.

14. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 126-ter, comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: due.

14. 2. Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 126-ter, comma 1, dopo le parole: della professione o aggiungere la seguente: coloro.

14. 3. Gazzilli

Al comma 1, capoverso ART. 126-ter, comma 1, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: biennio.

14. 4. Gazzilli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si prov-

vede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

14. 6. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 7377 — sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

(Limiti di ammissibilità e successivi concorsi).

1. Al secondo comma dell'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter ».

(A.C. 7377 — sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale).

1. Dopo l'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inseriti i seguenti:

« ART. 129-bis. — (Tirocinio). — 1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.

2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall'inizio del tirocinio.

3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.

4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.

ART. 129-ter. - (*Trattamento previdenziale e assistenziale*). - 1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(*Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale*).

Al comma 1, capoverso ART. 129-bis, comma 1, primo periodo sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

16. 1. Gazzilli.

(A.C. 7377 - sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

(*Modifiche all'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997*).

1. All'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppressa la seguente parola: « biennale ».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica è soppressa la parola: « biennale » e nei commi 1 e 2 è soppressa la parola: « biennali »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale ».

(A.C. 7377 – sezione 18)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 18.

(Reclutamento di uditori giudiziari).

1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto.

2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.

3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter, sia inferiore di oltre

un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 18.

(Reclutamento di uditori giudiziari).

Sopprimerlo.

***18. 1.** Gazzilli.

Sopprimerlo.

***18. 3.** Mantovano, Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 4.

****18. 2.** Gazzilli.

Sopprimere il comma 4.

****18. 4.** Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – 1. Per sopperire alla carenza di organico del personale amministrativo presso gli uffici giudiziari, è prorogata fino al 30 giugno 2001:

a) la graduatoria generale di merito relativa al concorso distrettuale di ex assistente giudiziario (ora cancelliere posizione economica B3) indetto con provvedimento del direttore generale 20 maggio 1997;

b) la graduatoria generale di merito relativa al concorso per 954 posti di ex operatore amministrativo (ora operatore giudiziario posizione economica B2) indetto con provvedimento del direttore generale 27 novembre 1997;

c) la graduatoria di merito relativa al concorso per 368 posti di ex dattilografo giudiziario (ora operatore giudiziario posizione economica B1) indetto con provvedimento del direttore generale 27 novembre 1997.

18. 01. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART.18-bis.

1. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace al momento dell'entrata in vigore della presente legge, può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.

18. 02. *(Nuova formulazione)*. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7377 – sezione 19)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.379 milioni per l'anno 2001 e in lire 104.738

milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, sostituire le parole: lire 104.738 milioni con le seguenti: lire 102.938 milioni.

19. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 7377 – sezione 20)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Disciplina transitoria).

1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'articolo 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessa-

ria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'articolo 125-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123-*quater* e 123-*quinquies* del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 7377 – sezione 21)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

rilevato che all'incremento del ruolo organico della magistratura non corrisponde un adeguato incremento del personale amministrativo della giustizia, e in particolare degli assistenti giudiziari e degli ufficiali giudiziari;

che tale aumento di personale è assolutamente necessario per consentire la piena operatività dei mille nuovi magistrati

impegna il Governo

ad aumentare i ruoli organici del personale amministrativo della giustizia, in misura proporzionale all'incremento del ruolo organico della magistratura.

9/7377/1. Mantovano, Benedetti Valentini, Gazzilli.

(Approvato)

La Camera,

considerato che l'aumento del ruolo organico della magistratura avviene in una situazione di grave carenza del personale amministrativo;

rilevato che non si è data soluzione alla pesante questione rappresentata dalla presenza di estese sacche di precariato, disperdendo importanti risorse di esperienza e professionalità;

sottolineato che è particolarmente grave il problema del mancato inserimento degli operatori giudiziari che figurano nelle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati, riservati al personale ex triennale;

impegna il Governo

ad assumere iniziative immediate per consentire l'inserimento nei ruoli di un congruo numero di operatori attingendo dalle indicate graduatorie.

9/7377/2. Cangemi.

La Camera,

considerata l'esigenza di introdurre procedure e meccanismi all'interno del sistema giudiziario italiano finalizzato al raggiungimento di livelli di efficienza e di rapidità largamente auspicati,

impegna il Governo

a prevedere, tra le possibili soluzioni, una riconsiderazione e, magari, un ridimensionamento del vistoso accesso dei magistrati agli incarichi extragiudiziali.

9/7377/3. Di Capua.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Misure di controllo e di contrasto dell'encefalopatia spongiforme bovina)

CARLESI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro della sanità, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il recente caso di encefalopatia spongiforme bovina scoperto in un allevamento lombardo ha allarmato l'opinione pubblica circa il possibile pericolo della diffusione della Bse anche nel nostro Paese;

al riguardo, va sottolineato come la sorveglianza epidemiologica della patologia in questione preveda una sorveglianza attiva, mediante test su tutti i bovini di età superiore a trenta mesi, ed una passiva, consistente in ispezioni e controlli analitici sia sui capi bovini sia presso i mangimifici ed i macelli;

determinante, ai fini dell'efficacia delle misure di sorveglianza, è l'istituzione, l'attivazione e l'aggiornamento costante dell'anagrafe bovina, che consente di rintracciare in tempi rapidi gli animali ed i prodotti della loro macellazione;

risulta, purtroppo, che in alcune regioni l'anagrafe bovina non sia stata ancora attivata, mentre in altre si è ancora in una fase iniziale, nonostante l'istituzione della predetta anagrafe sia obbligatoria addirittura dal 1996, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996 —:

quali iniziative intendano intraprendere, per consentire la piena applicazione delle misure sul controllo e contrasto della Bse, qualora fossero individuati casi di malattia relativi ad animali allevati in re-

gioni dove non è stata ancora attivata o completata l'anagrafe bovina. (3-06780)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 2 – Iniziative a garanzia dei consumatori e a tutela degli allevatori di carne bovina)

APOLLONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la notizia data dai *media* nei giorni scorsi di un caso di encefalopatia spongiforme bovina (Bse) riscontrato in un allevamento di Brescia ha suscitato scalpore nell'opinione pubblica ed ha rilanciato l'allarme « mucca pazza » in Italia;

la scoperta di un singolo caso in Italia, pur non costituendo un motivo fondato per creare irragionevoli allarmismi, tuttavia ha provocato una preoccupante mancanza di fiducia da parte dei consumatori sulla sicurezza delle carni bovine italiane, con pesanti ripercussioni nell'intero settore, dall'allevamento all'industria di trasformazione;

a rendere tale notizia ancor più allarmante ha contribuito sicuramente la scoperta effettuata dai carabinieri del Nas, nel corso delle ispezioni effettuate nell'ambito delle verifiche ordinate dal ministero della sanità per l'emergenza mucca pazza, dell'esistenza di un traffico di bovini privi della documentazione sanitaria e di macelli clandestini;

sebbene molti esperti ritengano che non vi siano elementi per far pensare ad una forma di pericolosità del latte, i tecnici

inglesi hanno disposto la messa a punto di nuovi test per escludere la possibilità di una trasmissione della Bse;

L'Unione europea, relativamente all'ipotesi della trasmissibilità del morbo attraverso il latte, ha escluso ogni rischio; tuttavia i dati sui quali si fondano tali certezze sono relativi ad un unico esperimento sui topi mentre quelli attualmente in corso sui vitelli devono ancora essere completati;

l'effetto emotività conseguente ai suddetti eventi ha avuto come immediata conseguenza una drastica riduzione dei consumi di carne bovina innescando una spirale negativa su tutto il mercato —:

quali misure urgenti il Governo intenda adottare, con iniziative da proporsi sia a livello nazionale che comunitario, per garantire ai consumatori maggiore certezza sulla qualità dei prodotti posti in commercio e parimenti tutelare gli interessi degli allevatori. (3-06781)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 3 — Sicurezza degli alimenti di origine bovina)

CACCAVARI, CHERCHI, GUERRA e BOLOGNESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

dopo aver effettuato un migliaio di test, è stato scoperto il primo caso italiano di encefalopatia spongiforme bovina, e la popolazione, nonostante le rassicurazioni diffuse dall'Unione europea, guarda con sospetto gli alimenti di origine bovina, riducendo drasticamente i propri consumi —:

quali controlli e strumenti straordinari abbia messo in campo per garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti di origine bovina immessi al consumo. (3-06779)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 4 — Emergenza idrica in Puglia)

LEONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la situazione relativa all'emergenza acqua in Puglia è pervenuta ad un punto di assoluta gravità e sta peggiorando di giorno in giorno mettendo in ginocchio l'intera regione;

invasi prosciugati, razionamento di acqua nelle abitazioni, industrie sull'orlo della chiusura, agricoltura al collasso, rischio di desertificazione di intere zone costituiscono lo scenario di una calamità per la quale occorre intervenire immediatamente al fine di evitare che il protrarsi di questo stato di cose determini il crollo socio-economico dell'intera regione —:

quali interventi intenda porre in essere, in termini emergenziali e strutturali, scongiurando così una crisi socio-economica della regione che, già impegnata sul fronte della immigrazione, cerca con ogni mezzo un definitivo rilancio sociale ed economico. (3-06777)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 5 — Iniziative a tutela dei consumatori con riferimento ai prodotti alimentari industriali)

TESTA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il primo caso di Bse verificatosi presso un allevamento italiano pur se relativo ad un capo non proveniente, secondo dichiarazioni ufficiali, da allevamenti italiani, ha assestato un ulteriore colpo ad un concetto di agricoltura industrializzata e sovranazionale;

la politica esasperata di industrializzazione dell'alimentazione, sviluppata negli scorsi decenni grazie ai silenzi degli Stati

e della comunità europea, ha fatto sì che l'abbassamento dei prezzi avvenisse a scapito della qualità e della genuinità del prodotto;

il susseguirsi di vicende nelle quali viene messa in discussione la qualità e la genuinità dei prodotti alimentari industrializzati ha ingenerato nei consumatori uno sconcerto tale da essere refrattario a qualunque assicurazione;

il Governo di centrosinistra ha avviato una positiva politica di valorizzazione dei prodotti agricoli biologici, tipici e di qualità con il preciso scopo di rendere economicamente convenienti tali produzioni e di consentire ai consumatori una possibilità di scelta tra prodotto genuino ad un prezzo equo e prodotto industriale a basso costo —:

quali ulteriori iniziative intenda prendere a tutela della salute dei cittadini e se intenda proseguire con vigore il percorso già tracciato in favore di un'agricoltura nazionale di qualità e più a misura d'uomo. (3-06782)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 6 — Tutela delle minoranze linguistiche)

CAVERI, DETOMAS, BRUGGER, ZELLER e WIDMANN. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

dal 20 dicembre 1999 è in vigore la legge n. 482 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, che prevede all'articolo 17 un apposito regolamento che doveva essere emanato entro l'estate scorsa;

vi sono stati, anche per comprensibili passaggi consultivi, una serie di ritardi, ma il testo del regolamento, tanto atteso da tutte le minoranze linguistiche in Italia, è approdato finalmente alla fine dello scorso anno al Consiglio dei ministri, dove si sarebbe deciso un ulteriore passaggio — del tutto inutile ad avviso dell'interrogante — al Consiglio di Stato per un parere, che

rischia di essere negativo anche per i tempi d'attuazione della legge, vista oltretutto l'imminenza della scadenza della legislatura —:

a che punto sia il regolamento citato, quale l'iter svolto sino ad ora, le ragioni di ritardi e i motivi alla base della decisione del Consiglio dei ministri e le garanzie che i tempi siano comunque brevi. (3-06784)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 7 — Delega alle regioni della programmazione dei flussi migratori)

GALLI. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

recenti fatti, riguardanti problemi di reclutamento di personale nel nord Italia, quali la vicenda Franco Tosi, sono stati fortemente evidenziati dai *mass media*;

i numeri resi pubblici dall'Inps, poco più di 400.000 iscritti extracomunitari nelle proprie liste — di cui solo poco più di 200.000 effettivamente paganti a fronte di 1.500.000 di presenze extracomunitarie regolari, e di chissà quante altre irregolari — contrastano fortemente col presunto contributo di queste persone all'economia nazionale;

l'evidenza dell'esistenza di un'economia sommersa, soprattutto nelle regioni del sud, che falsifica fortemente ogni statistica ufficiale e l'inconsistenza di risultati della presunta lotta a tale fenomeno, al di là degli annunci ufficiali contribuiscono a produrre dati sulla disoccupazione assolutamente non realistici;

la politica centralistica di questo Governo che anche in occasione della riforma istituzionale riguardante la cosiddetta riforma federale ha voluto mantenere come competenza centrale la programmazione dei flussi migratori e tutte le questioni fiscali, sta dimo-

strandò l'assoluta incapacità di governare un omogeneo sviluppo economico del nostro Paese —:

se il Governo non ritenga di dover finalmente, pur mantenendo al livello centrale i principi generali di programmazione, delegare a livello almeno regionale le questioni legate alla fiscalità e alla programmazione dei flussi migratori legati alle necessità economiche, fatti salvi i principi di solidarietà a cui il movimento della Lega nord si è sempre ispirato. (3-06778)

(16 gennaio 2001)

(Sezione 8 — Inquinamento elettromagnetico da elettrodotti e altri impianti)

PICCOLO. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

è da tempo all'attenzione del ministero dell'ambiente il problema dell'inquinamento elettromagnetico e dei rischi per la salute (in particolare neoplasie) derivanti dall'esposizione ad elettrodotti ad alta tensione;

nell'area territoriale a nord di Napoli, specificamente nel comune di Frattamaggiore, corre una linea elettrica ad alta tensione che attraversa zone ad altissima densità abitativa in prossimità di fabbricati residenziali e di scuole, realizzate dall'Enel, secondo quanto risulta all'interrogante, senza la necessaria valutazione di impatto ambientale e senza rispetto delle distanze minime di sicurezza sancite dalla legge;

in molti altri comuni del territorio nazionale è stata denunciata l'esistenza di linee di trasmissione e di altre installazioni elettriche collocate in violazione della normativa vigente —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per assicurare le condizioni di massima tutela dei cittadini dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico, ormai largamente diffuso in tutto il territorio nazionale, e come in particolare intenda agire nei confronti dell'Enel per la rimozione degli elettrodotti e degli impianti che generano pericolo per la salute pubblica. (3-06785)

(16 gennaio 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ALLA NORMATIVA
CONCERNENTE LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO
DI TABACCHI LAVORATI (6333-BIS) ED ABBINATE PRO-
POSTE DI LEGGE NN. 6419-6613-6845**

(A.C. 6333-bis — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 291 sono inseriti i seguenti:

« ART. 291-bis. — *(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)*. — 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo

convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

ART. 291-ter. — *(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)*. — 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali

ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis* del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere *a*) e *d*) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

ART. 291-*quater*. — (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*). 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere *d*) od *e*) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono dimi-

nuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti »;

b) l'articolo 301-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 301-*bis*. — (*Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando*). — 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettore compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della

dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla rottamazione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni).

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso ART. 291-bis con il seguente:

ART. 291-bis - 1. In deroga alle disposizioni precedenti, chiunque introduce,

vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto oggetto del reato e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione.

2. Per i reati aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati esteri non superiori a dieci chilogrammi convenzionali si applica la sola pena della multa.

3. Per il tentativo si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

1. 2. Gazzilli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 291-ter, comma 3, sopprimere le parole: alle lettere a) e d) del comma 2 del con la seguente: al.

1. 4. Gazzilli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 291-quater.

1. 5. Gazzilli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il primo comma dell'articolo 295-bis è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 295, primo comma, se i delitti di contrabbando hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, la pena è della reclusione da diciotto mesi a quattro anni e della multa di lire ventimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e, comunque, in misura non inferiore a lire cinque milioni ».

1. 3. Gazzilli.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 301-bis, sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

2. I mezzi di trasporto non possono in alcun caso essere alienati e, ove non ri-

chiesti per gli usi consentiti, devono essere distrutti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 100 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Le somme di denaro sequestrate nel corso di attività di polizia giudiziaria anti-contrabbando, dopo il decreto che dispone il giudizio, sono destinate all'acquisto di titoli di Stato. Gli interessi prodotti sono utilizzati dagli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'acquisto di mezzi di trasporto o di altri beni da utilizzare per finalità anticontrabbando.

4. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbia avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero sono alienati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 15 novembre 1973, n. 374, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili previsti al comma 4 e degli immobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono devolute per il 50 per cento all'amministrazione di appartenenza della forza di polizia che ha proceduto al sequestro e per il restante 50 per cento al Ministero delle finanze per l'attività di contrasto del contrabbando.

7. È abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

1. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

(A.C. 6333-bis - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Estinzione dei reati di contrabbando
di tabacchi lavorati).*

1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato.

3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso.

4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può aver luogo la defini-

zione in via amministrativa, è trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorità giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.

6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.

7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto.

8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

(A.C. 6333-bis – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Custodia di tabacchi lavorati sequestrati).

1. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorità giudiziaria può autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 47-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1 premettere le seguenti parole:

Salvo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 417 del 1991, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge.

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6333-bis – sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

« **ART. 337-bis (Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto).** – Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.

Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività ».

(A.C. 6333-bis – sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Modifiche al codice di procedura penale).*

1. All'articolo 33-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) delitti previsti dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

2. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, », sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

3. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a*), *d*) ed *e*) del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 5.***(Modifiche al codice di procedura penale).**Sopprimere i commi 1 e 2.***5. 1.** Gazzilli.*Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: e 291-quater, comma 4,***5. 2.** Gazzilli.**(A.C. 6333-bis – sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Modifiche all'ordinamento penitenziario).*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « 416-*bis* e 630 del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 »; nell'ultimo periodo, dopo le parole: « 629, secondo comma, del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 291-*ter* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 6.***(Modifiche all'ordinamento penitenziario).**Sopprimerlo.***6. 1.** Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole da: 291-quater del testo unico fino alla fine del comma con le seguenti: 291-quater, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. 2. Pisapia.

(A.C. 6333-bis — sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ed alla legge 18 gennaio 1994, n. 50).

1. L'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tale fine i produttori devono adottare un sistema di identificazione dei prodotti che consenta di individuare, relativamente ai tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato fin dal pacchetto di sigarette, la data, il luogo di produzione, il macchinario, il turno di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonché il primo acquirente dei prodotti. I produttori devono comunicare tali sistemi di identificazione all'Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dalla definizione o modifica degli stessi.

2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione di tabacchi lavorati introdotti di contrab-

bando nel territorio dello Stato, di produzione nazionale o estera sottoposti a sequestro, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

a) per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi o più, i prodotti sono contabilizzati, entro trenta giorni dalla data del sequestro, per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro e ogni altra informazione o documentazione disponibile, ritenuta utile per identificare il primo acquirente;

b) le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalla avvenuta operazione di contabilizzazione;

c) con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi;

d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera c) è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi;

e) le informazioni di cui alla lettera d) devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata.

3. Il Ministero delle finanze predispose, di intesa con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del comma 2.

4. In base ai rapporti di cui al comma 3, il Ministero delle finanze ed i produttori nazionali ed esteri devono studiare, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.

5. Qualora i produttori nazionali ed esteri non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti di cui al comma 1, ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, lettere *c)* ed *e)*, l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla notizia, dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.

6. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trecento milioni a lire un miliardo. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di aumentare quest'ultimo importo da due a cinque volte, quando l'autorità demandata all'applicazione della sanzione ha motivo di ritenere che, in considerazione della capacità patrimoniale e del volume d'affari del produttore, la misura massima risulti inefficace ».

2. Il sistema di identificazione dei prodotti, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere definito dai produttori di tabacchi lavorati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è abrogato.

4. L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 291-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva ».

5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « con decreto del Ministro delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministro delle finanze o per sua delega ».

6. All'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire ».

7. L'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(*Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ed alla legge 18 gennaio 1994, n. 50*).

Al comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'Amministrazione

zione finanziaria e i produttori *con le seguenti*: i produttori nazionali di tabacchi lavorati e i produttori.

7. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con l'Amministrazione finanziaria con le seguenti: con altri produttori esteri.

7. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: A tale fine i produttori aggiungere le seguenti: nazionali ed esteri.

7. 3. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere la parola: graduale.

7. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

7. 4. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

(A.C. 6333-bis – sezione 8)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente modifiche alla legislazione in materia di repressione del contrabbando di tabacchi lavorati;

valutato che il Governo ha approntato la missione Primavera per contrastare in modo efficace e con mezzi adeguati il crescente traffico di contrabbando di sigarette nella penisola salentina che ha assunto il carattere di una vera e propria guerra per l'escalation della criminalità organizzata nelle zone di frontiera;

tale grave situazione ha portato recentemente alla uccisione di due finanzieri impegnati nel contrasto alla illegalità;

impegna il Governo

ad interrompere ogni attività di vendita di sigarette delle multinazionali che riforniscono direttamente o indirettamente i contrabbandieri, con prodotti di contrabbando provenienti da manifatture di proprietà delle stesse multinazionali.

9/6333-bis/1. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) NN. 2997-3227

(A.C. 2997 — sezione 1)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Composizione del Consiglio).

1. Il Consiglio è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 15 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali devono essere composte in modo da garantire anche una

rappresentanza di donne nonché di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomati che e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni, nonché gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Consiglio e i componenti dei comitati per l'assistenza.

5. Le modalità di voto sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 28.

6. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

8. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

9. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, in qualità di rappresentanti delle comunità italiane all'estero, hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Consigli costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni ed i verbali delle riunioni.

(A.C. 2997 — sezione 2)**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 7.***(Comitato dei presidenti).*

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Consiglio degli italiani all'estero è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte ciascun presidente di Consiglio, ovvero un suo rappresentante membro del Consiglio stesso. I Comitati dei presidenti si riuniscono almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE residenti nel Paese. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del predetto Comitato.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese deve essere tenuta una riunione, presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE residenti nel Paese e dei presidenti dei Consigli, per discutere i problemi della comunità italiana. Tale riunione è convocata dall'ambasciata su richiesta della maggioranza dei Consigli o dei membri del CGIE residenti nel Paese.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Consigli alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Consigli cui ciascun membro appartiene.

(A.C. 2997 — sezione 3)**ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 9.***(Durata in carica e decadenza dei componenti).*

1. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. Qualora la elezione dei componenti di un Consiglio sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella della generalità dei Consigli, la durata in carica di tali componenti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Consigli.

3. I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Consiglio per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

4. Ove il numero dei membri del Consiglio si riduca a meno della metà, esso viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare, che indice nuove elezioni da svolgersi entro sei mesi dalla data di scioglimento. Il capo dell'ufficio consolare può altresì proporre lo scioglimento del Consiglio nell'ipotesi in cui esso rinvii cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure allorché, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non sia in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. A tal fine il capo dell'ufficio consolare avanza formale richiesta al Ministero degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere obbligatorio del CGIE, con proprio decreto dispone lo scioglimento del Consiglio.

(A.C. 2997 — sezione 4)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 11.***(Poteri e funzioni del presidente).*

1. Nella prima seduta, il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente. Qualora nessun

candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Consiglio.

2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e deve indicare contestualmente una candidatura alternativa per la presidenza. Tale mozione è posta ai voti nella seduta del Consiglio successiva a quella in cui è stata presentata ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di approvazione, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente al presidente revocato.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio. Egli convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

(A.C. 2997 – sezione 5)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo).

1. Il Consiglio elegge nel suo seno un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Consiglio fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal mem-

bro anziano come componente del Consiglio e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano per età.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Consiglio ed opera secondo le sue direttive.

(A.C. 2997 – sezione 6)

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato

in lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

29. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato).

(A.C. 2997 - sezione 7)

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

(Abrogazione).

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, è abrogata, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Restano ferme le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 19, sesto comma, e 28 della citata legge n. 205 del 1985, che si intendono riferite all'attuazione della presente legge in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 29.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4755. — NUOVE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE MARITTIME
(APPROVATO DAL SENATO) (7451)**

(A.C. 7451 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

(Finalità e campo di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati *standard* di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.

4. Per « investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 » si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.

5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

6. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è autorizzato un ulteriore

limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e campo di applicazione).

Al comma 3, sostituire le parole: in avanzata fase di realizzazione con le seguenti: in fase di realizzazione pari al 50 per cento dei complessivi lavori.

1. 1. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: in avanzata fase di realizzazione con le seguenti: in fase di realizzazione pari al 50 per cento dei complessivi lavori.

1. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 4, sopprimere le parole: o negli anni successivi.

1. 3. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 6, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001;

all'articolo 3, comma 4, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001;

all'articolo 11, comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2000 con la seguente: 2001.

1. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 7451 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Incentivazione degli investimenti).

1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione è riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Incentivazione degli investimenti).

Al comma 2, dopo le parole: del reddito imponibile aggiungere le seguenti: , è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi.

2. 1. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 2, dopo le parole: del reddito imponibile aggiungere le seguenti: , può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle imposte sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

(A.C. 7451 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Modalità d'intervento sui finanziamenti).

1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

2. Il contributo è corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno.

3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Modalità d'intervento sui finanziamenti).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni della presente legge, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

3. 1. Chincarini, Bosco, Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni della presente legge, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

3. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

(A.C. 7451 - sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.***(Applicazione).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.

2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL
DISEGNO DI LEGGE****ART. 4.***(Applicazione).**Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice

della navigazione nei confronti delle quali sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro, decadono dai benefici di cui all'articolo 2.

4. 1. Chincarini, Bosco, Caparini.*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Decadenza dal diritto). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le procedure di controllo relative alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.

4. 01. Chincarini, Bosco, Caparini.*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). - 1. Dal 1° gennaio 2001 i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2001-2003, nel limite massimo del 90 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio per gli oneri contributivi relativi al personale imbarcato su navi di bandiera italiana, che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. All'onere derivante dall'applicazione del presente arti-

colo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. 02. Chincarini, Bosco, Caparini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. - 1. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti dei benefici concessi dalle disposizioni normative vigenti alle imprese armatoriali per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta.

4. 03. Chincarini, Bosco, Caparini.

(A.C. 7451 – sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Disposizioni concernenti
i marittimi imbarcati).*

1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e auto-

rizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o soste in un porto nazionale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: « In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri: » sono sostituite dalle seguenti: « Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri: ».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

« 2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato,

permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sostì in un porto nazionale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati).

Sopprimerlo.

5. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 1.

5. 3. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: può derogarsi aggiungere le seguenti: , in caso di particolare necessità,

5. 9. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. 7. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e acquisiti i pareri favorevoli del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. 10. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

5. 8. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: Per i marittimi aggiungere le seguenti: di bassa forza di bordo, ed in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio.

5. 15. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Per i marittimi aggiungere le seguenti: di bassa forza di bordo, ed in misura non superiore ad un terzo dell'intero equipaggio.

5. 14. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Per i marittimi aggiungere le seguenti: di bassa forza di bordo.

5. 13. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso , secondo periodo, sopprimere la parola: non.

5. 11. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: non sono richiesti fino a: autorizzazione al lavoro con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. 12. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

5. 4. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 3.

5. 5. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 4.

5. 6. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 4, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 16. Chincarini, Bosco, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione con-

venzionale e continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

5. 1. Burlando, Baccini, Becchetti, Savarese, Marongiu, Repetto, Pasetto.